

ALLE AGENZIE MARITTIME

LORO SEDI

Roma, 23 gennaio 2015

Comunicazione 1/2015

Oggetto: versamenti trimestrali e decorrenza delle prestazioni

Spettabili Agenzie,

come già anticipato nella comunicazione di Dicembre 2014, la Cassa Mutua Marittima ha richiesto alle Vostre Agenzie di modificare la modalità di versamento del contributo da una modalità trimestrale posticipata ad una modalità trimestrale anticipata e ciò in ragione di un'esigenza di allineamento alla modalità di pagamento dei fornitori delle Prestazioni sanitarie.

Tale nuova regola verrà inserita nella prossima disciplina regolamentare attualmente al vaglio del consiglio di amministrazione del Fondo, ma ci teniamo a portare alla Vostra attenzione le conseguenze operative e funzionali di tale cambiamento.

L'Agenzia dovrà versare al Fondo per i dipendenti iscritti ancora attivi la rata trimestrale del contributo annuale entro le scadenze qui di seguito indicate:

- ✓ 1° trimestre 2015 calcolo della forza lavoro il 20 gennaio 2015, versamento entro e non oltre il 31 gennaio 2015
- ✓ 2° trimestre 2015 calcolo della forza lavoro il 20 marzo 2015, versamento entro e non oltre il 31 marzo 2015
- ✓ 3° trimestre 2015 calcolo della forza lavoro il 20 giugno 2015, versamento entro e non oltre il 30 giugno 2015
- ✓ 4° trimestre 2015 calcolo della forza lavoro il 20 settembre 2015, versamento entro e non oltre il 30 settembre 2015

In caso di nuove assunzioni o cessazioni nel corso del 2015 la decorrenza delle Prestazioni sanitarie dipenderà dal momento in cui viene comunicata la nuova assunzione o cessazione dall'Agenzia al Fondo, ovvero:

- a) Se la nuova assunzione è avvenuta e comunicata entro il 20 del mese i dipendenti coinvolti entreranno in copertura a partire dal 1° giorno del mese successivo. L'Agenzia è obbligata a versare l'intero trimestre di riferimento. (esempio: nuova assunzione 15 gennaio, ingresso in copertura il 1° febbraio, versamento per il trimestre gennaio/marzo).



cassa mutua
**agenti
marittimi**

- b) Se la cessazione è avvenuta nel trimestre per cui l'Agenzia ha già corrisposto il contributo il dipendente rimane in copertura per tutto il trimestre in cui è avvenuta la cessazione (esempio: cessazione 15 febbraio, copertura attiva fino al 31 marzo, versamento per il trimestre gennaio/marzo).

In assenza di variazioni di stato e/o di anagrafica dei dipendenti rispetto al trimestre precedente non è richiesta alcuna comunicazione.

Vi chiediamo di prestare attenzione alle regole qui riportate in quanto qualora l'Azienda dovesse risultare inadempiente e/o morosa nel versamento del contributo richiesto, la Cassa sospenderà in automatico l'erogazione delle Prestazioni sanitarie dal trimestre di morosità comunicando il mancato versamento del contributo al dipendente con il rischio che il dipendente chieda il rimborso della prestazione sanitaria direttamente all'Agenzia con l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@cassa-mutua.it.

Cordiali saluti.

Cassa Mutua Agenti Marittimi